



ORDINE INTERPROVINCIALE
dei **FARMACISTI**
DI SASSARI E OLBIA-TEMPIO



CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE DEI “FARMACISTI VACCINATORI”

L'**Università degli Studi di Sassari**, con sede legale in Sassari, Piazza Università, 21, Partita Iva 00196350904, di seguito denominata “Università”, rappresentata dal Rettore Prof. Gavino Mariotti, nato a Sassari (SS) il 03 settembre 1965, Codice Fiscale MRTGVN65P03I452F

e

L'**Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari**, con sede legale a Sassari con sede legale in Viale San Pietro, 10- 07100 Sassari; di seguito nominata AOU SS, rappresentato dal Commissario Straordinario Dott. Antonio Lorenzo Spano, nato a Sassari il 23 maggio 1978, Codice Fiscale SPNNNL78E23I452F

L'**Ordine interprovinciale dei Farmacisti di Sassari e Olbia-Tempio**, con sede legale in Sassari, Via Forlanini 1, di seguito denominato “Ordine”, rappresentato dal Presidente pro tempore Dott. Roberto Cadeddu nato a Sassari (SS) il 22/09/1963, Codice Fiscale CDDRRT63P22I452K

e

La **Federfarma Sassari – Associazione Prov. le Titolari di Farmacia** con sede legale in Sassari, Via Forlanini 1, di seguito denominata “Federfarma”, rappresentata dal Presidente pro tempore Dott. Manlio Grandino nato a Sassari il 5 novembre 1966, Codice Fiscale GRNMLR66S05I452C

VISTO	lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 e successive modificazioni;
VISTA	la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art.2, c.1, lett. b) relativo ai poteri del Rettore;
CONSIDERATO	il Regolamento Didattico di Ateneo, in particolare l'art. 30, comma 3, in merito alla didattica a distanza, l'art. 34, in merito agli esami di profitto, l'art. 35, in merito alle prove finali e conseguimento dei titoli e l'art. 12, in merito alla Formazione finalizzata e permanente;
VISTO	il Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52;
CONSIDERATO	il Decreto Rettorale dell'Università Rep. 1081/2020 del 27 marzo 2020, che ha emanato il “Protocollo di Ateneo per la didattica a distanza”;
VISTO	il Decreto del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, che ha approvato il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
VISTO	l'Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2, 29 marzo 2021;
CONSIDERATA	la disponibilità dell'Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Sassari e Olbia-Tempio a supportare le Autorità Sanitarie nell'erogazione dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
CONSIDERATA	la disponibilità delle Farmacie aderenti alla Federfarma Sassari – Associazione Prov. le Titolari di Farmacia;



ORDINE INTERPROVINCIALE
dei FARMACISTI
DI SASSARI E OLBIA-TEMPIO



- CONSTATATA la necessità di procedere alla formazione dei farmacisti, finalizzata a conseguire l'attestato di compiuta esercitazione pratica per inoculazione a completamento del Corso per Farmacista Vaccinatore organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità.
- CONSIDERATA la disponibilità dell'Università ad erogare tramite il proprio personale la predetta formazione;

STIPULANO

Art. 1 Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto l'organizzazione ed erogazione della formazione, finalizzata al conseguimento dell'attestato di compiuta esercitazione pratica, con riferimento all'attività di somministrazione vaccini, a completamento del Corso per Farmacista Vaccinatore organizzato dall'ISS. Saranno, inoltre, approfondite tematiche relative all'esecuzione ed analisi di test sierologici e di tamponi antigenici rapidi, a completamento dell'attività formativa rivolta a tutti i farmacisti che vogliano conseguire l'attestato di Farmacista Vaccinatore.

Art. 2 Obblighi dell'Università

L'Università in attuazione della presente Convenzione si impegna a:

- a) definire il progetto formativo, conforme alle finalità di cui all'art. 1 come meglio specificate nell'art. 3;
- b) organizzare ed erogare le attività formative attraverso le modalità indicate di seguito;
- c) mettere a disposizione personale docente e tecnico-amministrativo, strutture, piattaforme informatiche e quanto altro possa rendersi necessario per l'erogazione del corso;
- d) organizzare ed erogare l'esame finale per la verifica delle conoscenze e competenze acquisite;
- e) rilasciare la certificazione attestante la regolare frequenza del corso ed il superamento dell'esame finale;

Art. 3 Obbiettivi, finalità e durata della formazione

La formazione di 6 ore prevista dal presente accordo, ha la finalità di completare il percorso formativo teorico, ricevuto attraverso il corso effettuato dal farmacista nella piattaforma dell'Istituto Superiore di Sanità.

Lo scopo della formazione sarà quello di impartire al farmacista tutte le nozioni necessarie alla:

- compilazione del Consenso informato;
- valutazione oggettiva delle informazioni anamnestiche indicate nel form;
- sorveglianza post vaccinale.

L'attività pratica si svolgerà presso gli Hub vaccinali accreditati, effettuando col Farmacista-Vaccinatore almeno 2 ore di pratica sul campo, dalla vaccinazione fino alla sorveglianza per tutto il periodo necessario.

Art. 4 Obblighi dell'Ordine, di Federfarma e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

L'Ordine, Federfarma e A.O.U. in attuazione della presente Convenzione si impegnano, rispettivamente, a:

- a) individuare destinatari dell'attività formativa;



ORDINE INTERPROVINCIALE
dei **FARMACISTI**
DI SASSARI E OLBIA-TEMPIO



- b) trasmettere i relativi elenchi con i nominativi dei partecipanti all'Università;
- c) Mettere a disposizione dei corsisti l'Hub vaccinale, sito al piano terra del Palazzo Clemente in Viale San Pietro e il relativo personale medico ed infermieristico.

Art. 5 Oneri finanziari

La presente Convenzione non comporta alcun onere per l'Ordine e per Federfarma in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Università. Tuttavia, Federfarma donerà all'Università 2 braccia artificiali per le esercitazioni pratiche, da utilizzare nel laboratorio di simulazione del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche Sperimentali, a disposizione per le esercitazioni pratiche degli studenti iscritti ai CC.dd.SS. di area medica.

Art. 6 Durata

La presente Convenzione ha durata di un anno dalla data di sottoscrizione.

Il presente atto, sottoscritto con firma digitale è valido a decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale ad opera della Parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

Ogni eventuale rinnovo o modifica della presente, anche in forza di eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia, deve essere concordato per iscritto dalle Parti.

È in ogni caso prevista per le parti la possibilità di recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata a tutte le parti, qualora venga meno la volontà di mantenere in essere la collaborazione.

Art. 7 Privacy

Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D. Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana. In relazione ai rapporti in tema di *data protection* intercorrenti tra le parti e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.

Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Art. 8 Controversie

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia. Le Parti si impegnano a risolvere in maniera stragiudiziale eventuali controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non fosse possibile addivenire a una composizione amichevole, sarà competente il Foro di Sassari.



ORDINE INTERPROVINCIALE
dei **FARMACISTI**
DI SASSARI E OLBIA-TEMPIO



Art. 9 Disposizioni finali

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 27355 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate il 31/05/2007) a carico dell'Università degli Studi di Sassari e sarà soggetto a registrazione in caso d'uso. I relativi oneri saranno a carico della Parte che chiederà la registrazione.

Art. 10 Obblighi in materia di salute e sicurezza e copertura assicurativa

Per gli obblighi relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si applica e richiama la normativa vigente in materia.

Relativamente alle coperture assicurative riguardanti l'attività di inoculazione vaccinale praticate dai farmacisti che seguiranno il corso ai fini del conseguimento dell'abilitazione, stabilita dall'Accordo Quadro Nazionale del 29 marzo 2021, presso strutture diverse dalla sede della farmacia, si conviene che tali prestazioni risultano già coperte dalla polizza in essere con la Compagnia AXA Assicurazioni senza necessità di integrazione alcuna.

Sassari.....

Università degli Studi di Sassari
Il Rettore Prof. Gavino Mariotti

Ordine interprovinciale dei Farmacisti di Sassari e Olbia-Tempio
Il Presidente pro tempore Dott. Roberto Cadeddu

Federazione Nazionale Unitaria
Titolari di Farmacia
Il Presidente pro tempore
Dott. Manlio Grandino

Azienda Ospedaliero Universitaria
Commissario Straordinario F.F.
Dr. Antonio Lorenzo Spano